

### PROTOCOLLO DI INTESA TRA

**TERRAFIRMA SOC COOP** con sede in Via Provinciale 2D Bagnolo in Piano (RE), P.I. 02963140351, rappresentata da Alberto Santi nato a Parma il 3/6/1993

Ε

**Fondazione Mondinsieme del Comune di Reggio Emilia,** di seguito denominata Mondinsieme, con sede in Via Marzabotto n. 3 a Reggio Emilia, C.F. 91153530356, rappresentata da Gianluca Grassi in qualità di Presidente pro tempore

di seguito anche denominate congiuntamente le Parti;

#### PREMESSO CHE

Le Parti si riconoscono nei contenuti del "Libro bianco – Vivere insieme in pari dignità" sottolinea come "il dialogo interculturale indica un processo di scambio di vedute aperto e rispettoso fra persone e gruppi di origini e tradizioni etniche, culturali, religiose e linguistiche diverse, in uno spirito di comprensione e di rispetto reciproci. La libertà e la capacità di esprimersi, la volontà e la facoltà di ascoltare ciò che gli altri dicono, ne sono elementi indispensabili. Il dialogo interculturale contribuisce all'integrazione politica, sociale, culturale ed economica, nonché alla coesione di società culturalmente diverse. Favorisce l'uguaglianza, la dignità umana e la sensazione di condividere obiettivi comuni.

Il dialogo interculturale è volto a far capire meglio le diverse abitudini e visioni del mondo, a rafforzare la cooperazione e la partecipazione (o la libertà di operare scelte), a permettere alle persone di svilupparsi e trasformarsi e, infine, a promuovere la tolleranza e il rispetto per gli altri. Il dialogo interculturale può servire a più scopi, nel quadro dell'obiettivo principale che è quello di promuovere il rispetto dei diritti umani, la democrazia e il primato del diritto, ed è una caratteristica essenziale delle società inclusive, in cui nessun individuo viene emarginato o escluso. Si tratta di uno potente strumento di mediazione e di riconciliazione : tramite un impegno essenziale e costruttivo che si pone al di là delle divisioni culturali, fornisce una risposta alle preoccupazioni di frammentazione sociale e di insicurezza, favorendo l'integrazione e la coesione sociale. In questo contesto, la libertà di scelta e di espressione, la parità, la tolleranza e il rispetto reciproco della dignità umana sono i principi fondamentali".



### **CONSIDERATO CHE**

Le parti firmatarie del presente protocollo d'intesa lavorano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle proprie autonomie, alla promozione di eventi e iniziative volte a promuovere la diffusione della partecipazione interculturale, dello sviluppo sostenibile e inclusivo,

### SI IMPEGNANO A

- 1) Promuovere annualmente un accordo per un uso convenzionato degli spazi della CTL di Bagnolo in Piano di cui Terrafirma è Ente Gestore come da schema allegato;
- 2) Promuovere la comunicazione interculturale e inclusiva;
- 3) Valorizzare i portati storici, linguistici, artistici, politici, economici e culturali presenti nella provincia di Reggio Emilia all'interno delle attività promosse al centro sociale Sergio Stranieri e al CTL di Bagnolo;
- 4) Dare comunicazione e visibilità nella newsletter di Mondinsieme delle iniziative interculturali promosse;

### Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

### Art. 2 - Finalità

Il presente Protocollo è finalizzato ad orientare le successive azioni strategiche su obiettivi condivisi dalle parti che corrispondono ad interessi comuni. Le Parti intendono definire e favorire l'attuazione di iniziative programmatiche, operative e di comunicazione, finalizzate a promuovere l'incontro e il dialogo interculturale.

# Art. 3 – Impegni dei soggetti firmatari

Le parti si impegnano in particolare:

- a realizzare quattro incontri di coordinamento annuali per la pianificazione e la progettazione delle attività,
- a promuovere e diffondere mediante i propri canali comunicativi e relazionali le iniziative e gli eventi collegati al presente protocollo,

## Art. 4 - Durata e recesso

Il presente Protocollo d'Intesa avrà la durata di 5 anni a partire dalla data di sottoscrizione, salvo possibilità di proroga mediante scambio di comunicazione scritta prima della scadenza. Viene fatta salva per i contraenti la facoltà di recedere, dandone preavviso nel termine di almeno 6 mesi di anticipo.

### Art.5 - Obblighi ed oneri

Le Parti collaboreranno alla realizzazione di quanto previsto dal presente Protocollo d'intesa mantenendo i necessari raccordi, attivando le procedure e adottando gli atti e le azioni ritenuti più



opportuni per il raggiungimento degli obiettivi. In nessun caso le parti contraenti potranno essere ritenute responsabili delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi.

### Art. 6 - Oneri finanziari

Il presente Protocollo non comporta impegni onerosi tra le Parti, bensì prevede una sinergia delle stesse in relazione ai compiti istituzionali per i quali ciascuna sosterrà le spese di propria competenza. Al fine di individuare risorse aggiuntive, le parti si impegnano a co-progettare e partecipare a bandi europei, nazionali, regionali e di soggetti che sostengono iniziative volte alla promozione del dialogo interculturale.

### Art. 7 - Pubblicità

Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito istituzionale le notizie relative alla sottoscrizione del presente Protocollo e alle attività conseguenti e a diffondere i risultati raggiunti. Le Parti possono promuovere le attività realizzate nell'ambito del presente Protocollo congiuntamente ovvero singolarmente, nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, previa informazione dell'altra Parte.

## ART. 8 - Controversie

Letto, confermato e sottoscritto.

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro per effetto del presente Protocollo. In mancanza di composizione amichevole, tutte le controversie comunque derivanti dal presente Protocollo saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Tribunale di Reggio Emilia.

